

ASSEGNO UNICO FIGLI 2022

Da gennaio 2022, **SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE 2022**, le famiglie potranno chiedere l'**ASSEGNO UNICO PER I FIGLI**.

Il beneficio sarà erogato a partire dal 1° MARZO 2022.

I percettori del REDDITO DI CITTADINANZA non dovranno fare domanda, perché l'assegno unico a cui si ha diritto in questo caso verrà erogato automaticamente dall'Inps.

Cos'è e a chi è rivolto

L'assegno è un beneficio economico su base ISEE, riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico under 21.

Chi richiede l'**ASSEGNO UNICO**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare di permesso di lavoro per svolgere attività di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- residente in Italia da almeno 2 anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 6 mesi.
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l' ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'assegno è richiesto. Nel caso in cui l' ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la

completezza e veridicità dell' ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

In caso di variazione del nucleo familiare dell'assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d'ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

Assegno unico: gli importi

L'assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo per ogni figlio a carico:

- minorenni, già a partire dal 7° mese di gravidanza (EX PREMIO ALLA NASCITA);
- maggiorenni, fino al compimento del 21° anno di età, nel caso frequentino un corso di formazione, anche universitario o sia disoccupato o svolga un periodo di tirocinio o svolga il servizio civile universale;
- con disabilità, senza limiti di età.

L'importo dell'**assegno unico**:

- 175 € per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 15.000 €. Se l'Isee è più alto, l'assegno si riduce progressivamente fino a 50 €;
- 85 € per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 € e con riduzione graduale con un Isee superiore, fino a 25 €.

Assegno unico: le maggiorazioni

Sono previste maggiorazioni per:

- ciascun figlio successivo al secondo;
- figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (anche se di età superiore ai 21 anni);
- mamme con meno di 21 anni di età;

- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 € (fino al 2024).

L'assegno temporaneo è **pagato mensilmente dall'INPS** sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l'ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.

Il **pagamento** è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.

DOCUMENTI NECESSARI

- **DOCUMENTO IDENTITA' e CODICE FISCALE RICHIEDENTE**
- **DOCUMENTO IDENTITA' e CODICE FISCALE CONIUGE/ALTRO GENITORE**
- **CODICI FISCALI FIGLI MINORI**
- **CODICE IBAN RICHIEDENTE/I**
- **Attestazione ISEE in corso di validità**
- **Sentenza in caso di Separazione o Divorzio**
- **Autorizzazione dell'altro genitore (ancora non sono stati chiariti i documenti richiesti per l'autorizzazione)**